



**ASPeF**

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

# **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI ASPeF**

**(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Settembre 2017

## **Premessa**

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per “amministrazione pubblica”, ai fini del TUSP, si intendono “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale” (Art. 2, comma 1°, lett. a) TUSP). Anche ASPeF, pertanto, in quanto Azienda Speciale equiparata nella disciplina agli enti pubblici economici, è tenuta ad adempiere attivamente agli obblighi prescritti dal Testo Unico.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;

2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

L'esito della ricognizione anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016. (Art. 24, comma 1°, del TUSP).

La Corte dei Conti, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 al fine di armonizzare l'interpretazione e la corretta esecuzione degli obblighi contenuti nel TUSP, ha emanato apposite "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.LGs. n. 175/2016". Secondo la Corte, *"resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del*



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

*decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016.*

*Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.*

*D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).*

*È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*

*Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.*

*Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito."*



**ASPeF**

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

### **Società partecipate da ASPeF**

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) ASPeF possedeva partecipazioni dirette, in qualità di socio unico, nella società FARMACIE MANTOVANE SRL.

Forma giuridica: S.R.L. con socio unico

Sede legale: Piazzale Michelangelo n. 1, Mantova (MN)

Partita IVA: 02068390208

Data di costituzione: 25/03/2004

Durata della società prevista nello Statuto: 31/12/2030

Quota di ASPeF: 100%

### **Oggetto sociale**

La Società ha quale oggetto sociale:

- la gestione di farmacie, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e dietetici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari e di alimenti speciali, erboristeria, apparecchi medicali, elettromedicali e protesici, cosmetici per l'igiene personale e specialità veterinarie ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la preparazione e la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori e di prodotti affini e analoghi;
- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all'art. 113-bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e successive integrazioni e modificazioni.



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

Il tutto sotto l'osservanza delle norme che regolano l'esercizio dei singoli rami di attività sopra indicati e previo ottenimento delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente richieste.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie e utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni e altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni di altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella legge n. 197/91.

### **Composizione del capitale sociale**

Socio unico ASPeF: 100% capitale sociale di euro 240.000,00

### **Risultato degli ultimi sei esercizi**

<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
€ 181.599,00	€ 198.105,00	€ 222.052,00	€ 229.171,00	€ 245.790,00	€ 253.783,00

### **Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media**

<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Media</b>
€ 3.004.387,00	€ 2.966.563,00	€ 3.048.281,00	€ 3.006.410,00



**ASPeF**

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

## Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
A) Valore della produzione	3.048.281,00	2.966.563,00	3.004.387,00
B) Costi della produzione	2.734.873,00	2.692.498,00	2.746.358,00
Differenza tra valore e costi della produzione	313.408,00	274.065,00	258.029,00
C) Proventi e oneri finanziari	13.866,00	15.426,00	14.960,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari	8.340,00	7.974,00	
Risultato prima delle imposte	335.614,00	297.465,00	272.989,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	113.562,00	99.360,00	91.390,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	222.052,00	198.105,00	181.599,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	420.327,00	370.367,00	316.800,00
C) Attivo circolante	752.950,00	833.862,00	975.814,00
D) Ratei e risconti	47.280,00	50.318,00	54.596,00
Totale attivo	1.220.557,00	1.254.547,00	1.347.210,00
Passivo			
A) Patrimonio netto	632.123,00	608.176,00	589.598,00
B) Fondi per rischi e oneri	45.471,00	55.195,00	66.753,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro	144.666,00	164.433,00	185.726,00
D) Debiti	356.128,00	384.682,00	503.057,00
E) Ratei e risconti	42.169,00	42.061,00	2.076,00
Totale passivo	1.220.557,00	1.254.547,00	1.347.210,00



**ASPeF**

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

### **Analisi della partecipazione e azioni previste**

Con deliberazione n. 88 del 17 novembre 2003 il Consiglio di Amministrazione di ASPeF ha approvato la costituzione di Farmacie Mantovane Srl (in forma abbreviata “FM Srl”), società che ha per oggetto la gestione, per mezzo di ASPeF (in quanto Azienda Speciale), delle due farmacie di cui il Sindaco del Comune di Mantova è titolare, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475.

La possibilità per le Aziende Speciali di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall’art. 9, l. 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall’art. 4, comma 1°, TUSP: tanto nel caso in cui si volesse qualificare detto servizio quale servizio di interesse generale «tendenzialmente di rilevanza economica» (come ha avuto cura di precisare Corte dei Conti-sez. contr. Marche, 7 agosto 2013, n. 57), quanto nel caso in cui si voglia caratterizzare lo stesso quale «modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale» e dunque «esercizio diretto di un servizio pubblico» (come invece di recente ribadito da Cons. Stato, 3 febbraio 2017, n. 474), «si tratt[a], comunque, di attività strettamente inerente all’esercizio delle funzioni istituzionali di un comune» (cfr. Corte dei Conti-sez. contr. Lombardia, 11 maggio 2016, n. 141, che ha così specificamente concluso sul punto con riferimento al vincolo precedentemente dettato in materia dall’art. 3, comma 27°, della legge n. 244 del 2007, ora trasfuso al comma 1° dell’art. 4 TUSP).

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, TUSP, si rileva quanto segue con riferimento all’analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP:

- l’amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2383 c.c. e dell’art. 10 dello Statuto di FM Srl. Attualmente, uno su tre componenti del Consiglio percepisce un compenso annuo pari a € 1.200,00, mentre i restanti membri non percepiscono alcun compenso, in quanto rivestono contemporaneamente la carica di Consiglieri in ASPeF.



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

Posto che il numero dei dipendenti al settembre 2017 è pari a 8 unità, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- né ASPeF, né il Comune di Mantova (ente proprietario di ASPeF) hanno costituito (né detengono partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da FM Srl;
- come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro e - nonostante FM Srl fornisca servizi di interesse generale (nella ricostruzione preferibile alla luce di quanto sommariamente esposto più sopra e dell'orientamento maggioritario della giurisprudenza) e non si possa dunque applicare il disposto dell'art. 20, comma 2°, lett. e), TUSP - non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP, si consideri che la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, che ha permesso di mantenere stabile la differenza fra valore della produzione e costi della produzione nonostante il generale andamento negativo dei ricavi del mercato farmaceutico dovuto alla peculiare situazione economica e normativa che detto settore sta attraversando;
- non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FM Srl ad altre società cui il Comune di Mantova partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto invece attiene alle motivazioni richieste alla luce del combinato disposto degli artt. 24 e 5 TUSP (nei termini ed entro i limiti specificati in premessa), si rileva che il Consiglio di Amministrazione di ASPeF, con deliberazione n. 60 del 25 luglio 2003 (mediante la quale è iniziato il processo di valutazione dell'opportunità di costituzione della società FM Srl), ha espressamente ritenuto che la costituzione della società avrebbe consentito alla “a) *ottimizzazione della gestione delle due farmacie; b) immediato investimento di parte del ricavato per il miglioramento delle farmacie, che garantisca ad ASPeF una maggiore rendita da investire nelle altre attività aziendali*”.



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

I livelli di efficienza così prefissati possono ben dirsi ampiamente raggiunti, anche solo considerando che, sin dalla sua costituzione, la società ha sempre distribuito dividendi (euro 181.599,00, pari all'intero dividendo dell'utile ricavato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016).

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1°, TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si specifica che il Comune di Mantova, seppur non detenga alcuna partecipazione della società FM Srl, è comunque in posizione di "controllo analogo" rispetto alla medesima (si ricorda che per "controllo analogo", ai sensi del TUSP, si intende la situazione in cui "l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante") ed è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata: i Consiglieri della società sono eletti, infatti, su designazione dell'Assemblea, in modo che ai Consiglieri di ASPeF (nominati, a loro volta, dal Comune di Mantova) "sia riservata almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente" (Art. 10 Statuto Fm Srl).

### **Azioni già intraprese**

Al fine di perseguire la «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» (esplicitate all'art. 1, comma 3°, TUSP), nonché di adempiere a quanto prescritto dall'art. 11, TUSP, il CdA di FM Srl nella seduta del 24 luglio 2017 (verbale n. 8/2017) ha emanato le linee di indirizzo per la modifica dello Statuto della Società, che di seguito si riportano integralmente:

*“La normativa, di difficile interpretazione, nasce dal bisogno di una profonda razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, che questo Consiglio, nei principi generali, condivide. Due le*



**ASPeF**

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

*direttrici: a) controllo/riduzione della spesa pubblica; b) efficientamento delle partecipate pubbliche, con eliminazione dei conflitti di interesse anche potenziali nella gestione.*

*Il Consiglio, analizzati gli articoli del decreto in interesse, valutati gli scopi societari di FM Srl e l'attuale assetto amministrativo ed organizzativo, esprime le seguenti considerazioni:*

- 1) FM Srl nasce anche per incrementare le risorse economiche che alimentano l'erogazione dei servizi socio sanitari erogati da ASPEF (controllante) a favore dei cittadini del Comune di Mantova;*
- 2) Ha un livello di redditività assolutamente concorrenziale con attività analoghe gestite da privati;*
- 3) L'organo amministrativo in carica, composto da tre membri, di cui due ricoprono anche l'incarico di amministratori in ASPEF, incide sui costi per 1.200 euro annui, onnicomprensivi, in un bilancio con un fatturato di tre milioni di euro (esercizio 2016) e garantisce: a) pluralità di competenze; b) un reciproco e puntuale controllo e complemento nella gestione amministrativa e contabile; c) assenza della necessità di implementazione dei sistemi di controllo;*
- 4) Richiamato il comma 11 dell'articolo 11 del D.lgs. 175/2016, la presenza di amministratori di ASPeF favorisce l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento tra ASPeF e FM Srl, entrambe deputate alla cura, al consolidamento e alla crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. Il contratto di servizio in essere tra di esse ne comprova l'opportunità;*
- 5) La complessità delle progettualità in itinere: massimizzazione della rendita centralizzando gli acquisti, apertura di una farmacia 24 ore al giorno, vendita online di prodotti, consigliano di mantenere l'attuale assetto amministrativo per il conseguimento degli obiettivi condivisi da questo consiglio. La loro trasmissione ad altro organo amministrativo ne comprometterebbe le tempistiche ed i risultati, con evidente danno del potenziale incremento di redditività.*



**ASPeF**

Il cuore della città

**AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA**

*Ciò premesso, il Consiglio [...] esprime l'opportunità, pur prevedendo per il futuro anche l'istituto dell'amministratore unico, di mantenere l'attuale assetto amministrativo."*

Tali linee di indirizzo sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione di ASPeF con deliberazione n. 89 del 24 luglio 2017 e verranno messe in pratica in sede di modifica, già programmata e di prossima attuazione, dello Statuto di Farmacie Mantovane Srl.

Mantova, 25 settembre 2017